



IL TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE UNICA PROMISCUA

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Michele Russo	Presidente
Dott. Daniele Colucci	Giudice
Dott. Veronica D'Agnone	Giudice relatore

a scioglimento della riserva in atti nel procedimento di reclamo iscritto al n. 74 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra [REDACTED] – reclamante;

letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata dal professionista delegato in data 29.08.2018;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L- [REDACTED] hanno depositato, in data 4.01.2018, una domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.); il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Larino con decreto emesso il 24.08.2016.

L'inammissibilità è stata in buona sostanza agganciata al ricorso colposo a credito non proporzionato alle rispettive capacità patrimoniali; al difetto di prova in ordine alla condizione di ammissibilità della procedura, relativa al difetto di atti dispositivi di beni compiuti negli ultimi cinque anni; al difetto di allegazione circa il requisito della pronta liquidità del patrimonio immobiliare.

Avverso il decreto è stato proposto reclamo, con il quale si è spiegata domanda di tutela atta ad ottenere l'apertura della negata procedura di liquidazione.

A sostegno del reclamo la parte ha evidenziato la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità della detta procedura, rappresentando come la valutazione relativa alla meritevolezza del credito (pure richiamata dal decreto reclamato) oltre che quella

relativa al ricorso al credito colposo siano estranee alla delibazione demandata al Giudice investito della domanda di liquidazione ex art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012. Ed invero, argomenta il reclamante, la valutazione relativa alla meritevolezza del credito appartiene alla diversa procedura del piano del consumatore, laddove quella relativa al ricorso al credito colposo fa riferimento alla esdebitazione, che si pone come *posterius* rispetto alla delibazione sulla ammissibilità della liquidazione.

II.- Osserva preliminarmente il Tribunale come il legislatore abbia voluto, in assimilazione con l'istituto fallimentare, scindere i profili di ammissibilità della procedura di liquidazione con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra.

Ed invero, l'art. 14 ter comma 5 individua quale condizione di ammissibilità della procedura esclusivamente la idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economica patrimoniale del debitore, riemergendo il profilo meritorio quale presupposto per la concessione della esdebitazione (art. 14 terdecies), con ciò e perciò richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 l. f. e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità soddisfacente della attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodati delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria.

III.- Ciò posto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, si osserva come dalla documentazione depositata emerga che:

- a) la parte debitrice [REDACTED] è persona fisica non in esercizio di impresa;
- b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo alla data della relazione del O.C.C. è pari ad €344.894,37# (in particolare €185.782,70# in privilegio e in prededuzione; € 159.111,67# in chirografo);
- c) la parte debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n. 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al capo I; non ha

subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.

Dalla relazione del O.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre a vicende di carattere strettamente personale e, in special modo, a problemi di salute, che hanno coinvolto il nucleo familiare; sempre alla stregua di quanto incorporato nella relazione le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte si devono ravvisare nella assenza di beni e redditi sufficienti alla soddisfazione integrale dei debiti maturati.

Risulta, inoltre, che non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (su cui cfr. visura ipocatastale, visura protesti, visura PRA, quale documentazione depositata dal professionista incaricato, avv. Italo Pascarella).

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono la domanda di liquidazione deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

IV.- Il reclamo deve pertanto essere accolto, con conseguente ammissibilità della procedura di liquidazione.

Va esclusa la ripetizione delle spese di lite, in ragione della mancanza di contestazione della domanda spiegata.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto con ricorso del 26 febbraio 2018;

revoca il decreto n. 89/18 emesso dal Tribunale di Larino in data 15.02.2018 e, esclusa la ripetizione delle spese di lite, per l'effetto:

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di [REDACTED] e [REDACTED]
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il Dr. Italo Pascarella;
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione sul sito internet del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile adibito a casa familiare;
7. FISSA la somma pari ad €1.500,00 come necessaria per il mantenimento della parte debitrice, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. B).

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio, in Larino, il 25 settembre 2018

Il Giudice relatore
Veronica D'Agnone



Il Presidente

Michele Russo

